



Decreto N° 25

in data 2 marzo 2020

Oggetto: **Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DATO atto che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2020, n. 20, in relazione all'emergenza Coronavirus COVID 19, è stata disposta l'attivazione di un'Unità di Crisi U.C.R. ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 contenente misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, nonché misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

DATO altresì atto che tale D.P.C.M., per la parte applicabile alla generalità delle regioni (articolo 3), a differenza di quello riguardante le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, assume la immediata ripresa dell'attività scolastica anche in Piemonte, limitandosi alla necessità di idonea informazione sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;

DATO atto che all'art. 6 del citato D.P.C.M. si indica che le sue disposizioni sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all' 8 marzo 2020;

RITENUTO che a tale data, in relazione agli aggiornamenti delle valutazioni sanitarie nazionali, saranno adottati nuovi provvedimenti governativi;

DATO atto che con decreto/ordinanza n. 24 il Presidente della Giunta regionale ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza, disposizione che qui viene interamente riconfermata, demandando ad un successivo provvedimento la ripresa dell'attività didattiche ed educative;

PRESO atto delle risultanze dell'incontro tenutosi in data 2 marzo 2020 tra la Regione Piemonte, i Prefetti delle province piemontesi, i Presidenti delle province ed il Sindaco della Città Metropolitana, l'ANCI, i Sindaci dei capoluoghi di Provincia confinanti con la Lombardia e la provincia di Savona, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Territoriali, nel corso del quale sono state evidenziate le persistenti e gravi criticità dovute alla contiguità territoriale del Piemonte con la Lombardia, per il continuo interscambio di studenti e di personale scolastico;

DATO atto delle considerazioni pervenute in data 2 marzo 2020 da alcune organizzazioni sindacali fra le più rappresentative dei medici e dei pediatri del Piemonte sulla necessità di

non abbassare la guardia sul Coronavirus e di proseguire sulla sospensione delle attività didattiche;

ACQUISITA la valutazione in materia dell'Unità di crisi U.C.R. della Regione Piemonte che "valutata la situazione epidemiologica non ancora stabilizzata del Piemonte, a fronte di una situazione con evolutività non prevedibile nelle regioni confinanti, considerato il doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione scolastica e dei relativi nuclei familiari, ritiene opportuno adeguare la sospensione dell'attività scolastica a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 1 marzo 2020 per la Regione Lombardia";

RITENUTE pertanto sussistenti valide ragioni che inducono ad adottare ulteriori particolari cautele e verifiche sanitarie prima della ripresa dell'attività didattica nell'interesse preminente della popolazione scolastica;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett d) del D.P.C.M. 1 marzo 2020, sulle modalità di didattica a distanza;

INFORMATO preventivamente il Ministro della salute sui contenuti della presente Ordinanza;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

- di estendere fino al giorno 8 marzo incluso la sospensione già prevista per i giorni 2 e 3 marzo dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali ivi compresi i tirocini curriculare, master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza.

DEMANDA

- ad un successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative.

La presente ordinanza sarà notificata per l'esecuzione ai Prefetti delle province piemontesi, ai Presidenti delle province, al Sindaco della Città Metropolitana, all'U.S.R. Piemonte, agli Uffici Scolastici Territoriali alla Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte, ai Sindaci dei Comuni piemontesi, alla Protezione civile della Regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

On. Alberto Cirio

